



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

N. DC / 23 / 2026 di registro

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica

In data 27-7-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2026/2029 VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2026.

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVAZIONE ASSENZA
CUOMO SIMONE	X		
POSENATO LAURA	X		
NICOLIN SABRINA	X		
DAL LAGO MARTINO	X		
ZANOTTO MARCO	X		
MURARO NICOLA	X		
FAVRETTO DONATA	X		
DAL SASSO GIORGIO	X		
ZORZAN PAOLA	X		
ZUCCONI ENRICO MARIA	X		
VICARI MORENO	X		
CASAROTTO VALTER	X		
ZOLLA FLAVIA	X		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michelangelo Pellè il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Prof. Simone Cuomo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Stefano Tosato Assessore esterno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo al punto 5: *“Preso d'atto del Piano Finanziario 2026-2029 validato dal Consiglio di Bacino Vicenza ed approvazione delle tariffe dei rifiuti anno 2026”*.

Questa è appunto una presa d'atto del PEF validato dal Consiglio di Bacino. Poi, sulla base del PEF sono state elaborate da una società incaricata da Utilya le tariffe TARI e poi validate ovviamente anche da Arera.

Lascio la parola all'assessore al bilancio Stefano Tosato.

Assessore Tosato: Come ha detto il Sindaco, questa è una presa d'atto. Il Consiglio di Bacino Vicenza ci ha trasmesso la validazione del PEF, del Piano Economico Finanziario, per il 2026 e il 2029. Il piano ha durato quattro anni, però ogni due anni può essere soggetto a revisione.

La legge prevede che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, ad esclusione dei rifiuti speciali per i quali ci sono altre regole. Prevede, inoltre, la legge, che il Consiglio comunale entro il 31 luglio approvi le tariffe secondo il Piano Economico Finanziario. Per il 2026 l'elaborazione delle tariffe ha evidenziato costi fissi per 148 mila Euro e costi variabili per 695 mila Euro, per un totale complessivo di 844 mila Euro, 14 mila Euro in più rispetto al 2025.

Le utenze si distinguono in utenze domestiche e non, comprendono una parte fissa e una parte variabile. Il PEF è lo strumento che serve per determinare le tariffe dei rifiuti.

La tariffa, come ho già avuto modo anche di sottolineare precedentemente, deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti ed è calcolata in base a due parametri, la superficie e i componenti del nucleo familiare.

Il Consiglio comunale entro il 31 deve prendere atto del PEF, che è stato validato dal Consiglio Bacino di Vicenza, perché queste tariffe decorrono con il 1° gennaio 2026. Io ho fatto fare anche un'analisi di stima sull'impatto che hanno le tariffe TARI 2026. Per le utenze non domestiche, quindi quelle che riguardano gli alberghi, le case di cura, i plessi industriali, i ristoranti, i supermercati, eccetera, per queste utenze si registra un aumento che va dal 2,87 al 2,94 quindi al di sotto dell'inflazione percepita. Le utenze domestiche invece, per 68 utenze domestiche si è verificato anche una riduzione della tariffa, uno sconto che va da 10 a 70 Euro, mentre per 734 utenze vi è stato un aumento da 10 a 24 Euro all'anno.

Ricordo che la TARI viene pagata con due scadenze, una il 31 maggio e l'altra il 30 novembre.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.05.2014, è stato approvato il regolamento comunale per La disciplina della tassa sui rifiuti, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 29 del 28.07.2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 27 del 29.06.2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 19.06.2025 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2025;
- che in data 16.07.2026 l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale “Consiglio di Bacino Vicenza” ha trasmesso la Validazione PEF 2026-2029 (vedi delibera n. 21/2026);

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’art. 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/RIF, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante “Chiusura dell’indagine

conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) -Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti” e il relativo Allegato A (TICSER);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF”;
- la deliberazione n. 397 del 05.08.2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Considerato che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3).

Considerato inoltre che con la deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti con la relativa copertura dei costi dell'intero ciclo.

CONSIDERATO che:

- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe del servizio rifiuti, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO, quindi, di prendere atto del PEF 2026-2029 (Allegato 1) al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2026;

PRESO ATTO che:

- dalla elaborazione Tariffe anno 2026 si evidenzia il totale costi fissi per €. 148.696,00 ed il totale costi variabili per €. 695.724,00;

- i costi totali **utenze domestiche** è pari ad € 587.969,65 (69,63 %) e i costi totali **utenze non domestiche** è pari a € 256.450,35 (30,37 %) per un totale complessivo di € **844.420,00**;

VISTE le tabelle predisposte nell'elaborazione Tariffe anno 2026 (Allegato 2);

Considerato che la TARI:

- * assume natura tributaria;
- * deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- * fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

Tenuto conto che:

ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo il quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- * le tariffe sono differenziate sulla base delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- * le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche e le tariffe vengono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;
- * il Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

Considerato che, coerentemente con quanto prescritto all'art. 4 del D.P.R. 158/1999, "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto, inoltre, di dover utilizzare coefficienti Kb, Kc e Kd (di produttività e di adattamento) indicati dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, tali da impattare al minimo sulle singole categorie;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Ritenuto di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5, quinquies, del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal c.d. "Decreto Aiuti" in corso di pubblicazione in G.U. che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Richiamata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il

termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Ritenuto inoltre di confermare per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:

- prima rata 31 maggio 2026 – seconda rata 02 dicembre 2026,

secondo quanto previsto all'art. 25 punto 3 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed i soggetti che hanno sottoscritto i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco apre la discussione

Consigliere Zucconi: Io volevo fare un intervento. Nonostante si tratti comunque di una ratifica sulla TARI e nonostante la cifra sia tutto sommato contenuta, e parliamo di pochi Euro all'anno a famiglia, la cifra potrebbe apparire insignificante, impercettibile, tuttavia per noi non è una questione di centesimi, è una questione un po' di principio, di metodo politico. Ovviamente parlo per il futuro. Il Consiglio Comunale non si deve ridurre a un semplice passacarte di decisioni prese altrove, il nostro dovere dovrebbe essere quello di comunque difendere le tasche dei cittadini e non avallare passivamente ogni rincaro sovracomunale. La politica tariffaria di questa amministrazione dovrebbe basarsi sull'efficienza e sulla riduzione degli sprechi interni. Si tratta comunque di un precedente un po' pericoloso, secondo noi, perché il Comune di Arcugnano non deve essere uno spettatore inerme nei confronti di Utiya. Di fatti dovrebbe esprimere la Vice Presidenza e l'azienda che gestisce i rifiuti e beneficia dei flussi finanziari della TARI, quindi chi dovrebbe difendere i cittadini di Arcugnano dai rincari siederà contemporaneamente nella cabina di regia di chi quei costi li determina e li gestisce. Per il futuro quindi la maggioranza mi auguro che non utilizzerà più l'adeguamento subito dall'alto perché l'alto verrà governato per il futuro anche attraverso i propri rappresentanti, quindi se Arcugnano ha un peso politico in Utiya, quel peso deve essere usato per bloccare i rincari e pretendere efficienza, non per fare da scudo a decisioni che pesano sulle tasche dei residenti, quindi per questa ratifica il nostro voto sarà contrario.

Sindaco: Grazie, consigliere Zucconi.

Per quanto riguarda la presenza di Arcugnano nel CdA, è nostra intenzione procedere con la sostituzione del consigliere, ovviamente sarà una sostituzione assolutamente pacifica e metteremo un nostro rappresentante che sarà in grado ovviamente di tutelare gli interessi dei cittadini di Arcugnano.

Tempi tecnici, ricordo che è un mese e mezzo, quasi due mesi che siamo qua, anzi due mesi che siamo qua, il tempo di mettere in atto questo passaggio, sarà fatto il prima possibile. Già all'ultimo incontro che abbiamo avuto tra Sindaci e Utiya, oltre ad assumere una certa posizione circa quel tema che voi di sicuro conoscete, cioè quello del passaggio ad un gestore unico di tutti i Comuni del Consiglio di Bacino, oltre a difendere le ragioni di Utiya avanza la proposta di modifica del CdA.

Sindaco: Grazie. C'è un altro intervento? Consiglieria Zolla, prego.

Consigliera Zolla: Grazie. Ringrazio moltissimo l'Assessore al bilancio per le spiegazioni che, ritorno a quello che volevo dire, ma sono stata tagliata, non ci sono state date in Conferenza Capigruppo. Quello che ci è arrivato a noi come Consiglieri è stato tutto il materiale relativo al 2026, 27, 28, 29, ma un confronto quindi puntuale su quelle che erano le tariffe, gli andamenti del 2025, sull'aumento del 2026, questo non ci è stato

fornito, anche se avevo anche chiesto, ma questo non ci è stato fornito, quindi ringrazio e il mio intervento che mi era appuntata qui era appunto relativo a questa mancanza.

Condivido le osservazioni del consigliere Zucconi e aggiungo anche però una cosa. Dalle analisi che noi abbiamo fatto, il prossimo anno, siccome noi abbiamo avuto le tabelle dal 26 al 29, il prossimo anno ci sarà un aumento, vedendo il totale, del 6,2% sulle tariffe e consideriamo che questo aumento del 6,2%, quindi dal 26 al 27, si dovrebbe confrontare con un'inflazione prevista del 2%, quindi credo che, come appunto è stato detto, questi argomenti devono essere non solo recepiti, ma anche discussi, ma Sindaco, discussi, in Conferenza Capigruppo devono essere dati i documenti ai Consiglieri per poter fare delle proposte perché quando veniamo qui non è qui la sede dove si fanno eventualmente delle proposte o dei confronti se non c'è il materiale. Prima bisogna avere il materiale e dopo si fanno le proposte. L'unica cosa che posso dire: attenzione perché l'anno prossimo l'aumento sarà del 6,2%, quindi rispetto all'inflazione è un 4% in più. Questa non è una cosa da poco. Abbiamo saputo più o meno quanto sarà distribuito l'aumento e che abbiamo capito che avremo il conguaglio a fine anno.

Ripeto, anche il nostro voto sarà contrario, proprio perché non abbiamo avuto la possibilità precedentemente a questo Consiglio di fare delle simulazioni, di capire che cosa stesse succedendo, soprattutto nel passaggio da un anno all'altro. Quello che mettiamo in evidenza è il metodo. Purtroppo abbiamo avuto grandi elucubrazioni sui metodi da applicare nell'amministrazione comunale, che tutto quello che veniva fatto precedentemente non andava bene, invece adesso ci troviamo con un metodo che assolutamente non garantisce il rispetto dell'opera delle minoranze e dei Consiglieri, quindi il nostro voto è contrario.

Il Sindaco atteso che non ci sono ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la deliberazione.

CON votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici: Cuomo, Posenato, Nicolin, Dal Lago, Zanotto, Muraro, Favretto, Dal Sasso, Zorzan, Zucconi, Vicari, Casarotto, Zolla);

Favorevoli: n. 9 (nove: Cuomo, Posenato, Nicolin, Dal Lago, Zanotto, Muraro, Favretto, Dal Sasso, Zorzan);

Contrari: n. 4 (quattro: Zucconi, Vicari, Casarotto, Zolla);

Astenuti nessuno

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di prendere atto del PEF 2026-2029 validato dal Consiglio di Bacino "VICENZA" (Allegato 1);
- 2) di approvare le nuove tariffe del Tributo comunale sui rifiuti con effetto dal 01 gennaio 2026, come risultanti dall'allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- 3) di confermare secondo quanto previsto all'art. 25 punto 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) le scadenze relative alla Tassa Rifiuti 2026 come segue:
 - prima rata 31 maggio 2026
 - seconda rata 02 dicembre 2026;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del .5% fissata dalla Provincia di Vicenza con decreto del Presidente della Provincia n. .104 del 04./11./2025;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR1,a e UR2,a e UR3,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

COMUNE DI ARCUGNANO
TARI - Anno 2026
TARIFE

UTENZE DOMESTICHE	
Numero Componenti	
1 componente	
2 componenti	
3 componenti	
4 componenti	
5 componenti	
6 o più componenti	
UTENZE NON DOMESTICHE	
Attività	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2 Cinematografi e teatri	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	
5 Stabilimenti balneari	
6 Esposizioni, autosaloni	
7 Alberghi con ristorante	
8 Alberghi senza ristorante	
9 Case di cura e di riposo	
10 Ospedali	
11 Uffici, agenzie	
12 Banche e istituti di credito, studi professionali	
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16 Banchi di mercato beni durevoli	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20 Attività industriali con capannoni di produzione	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23 Mense, birrerie, hamburgerie	
24 Bar, caffè, pasticceria	
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28 Ipermercati di generi misti	
29 Banchi di mercato generi alimentari	
30 Discoteche, night club	

Parte fissa a mq.	Parte variabile
€ 0,15617	€ 81,02208
€ 0,18350	€ 145,83974
€ 0,20497	€ 176,22301
€ 0,22254	€ 194,45299
€ 0,24011	€ 234,96404
€ 0,25377	€ 275,47507
Tariffa € / mq. effettivo	

Parte fissa	Parte variabile
€ 0,23268	€ 1,09102
€ 0,14933	€ 0,69429
€ 0,20837	€ 0,97200
€ 0,30561	€ 1,43023
€ 0,22226	€ 1,03548
€ 0,17712	€ 0,83711
€ 0,56955	€ 2,66805
€ 0,37507	€ 1,76151
€ 0,43411	€ 2,02732
€ 0,44800	€ 2,09278
€ 0,52787	€ 2,46968
€ 0,21184	€ 0,99779
€ 0,48967	€ 2,29115
€ 0,62511	€ 2,93188
€ 0,28825	€ 1,35089
€ 0,61817	€ 2,89221
€ 0,51398	€ 2,40422
€ 0,35770	€ 1,68216
€ 0,48967	€ 2,29115
€ 0,31950	€ 1,49371
€ 0,37854	€ 1,76746
€ 1,93438	€ 9,05947
€ 2,64979	€ 12,40792
€ 1,37525	€ 6,43506
€ 0,95851	€ 4,49700
€ 0,90641	€ 4,24508
€ 2,49003	€ 11,65610
€ 0,95156	€ 4,45336
€ 2,40321	€ 11,26333
€ 0,66331	€ 3,11041

Tariffa C / mq.
€ 1,32371
€ 0,84362
€ 1,18037
€ 1,73584
€ 1,25774
€ 1,01423
€ 3,23760
€ 2,13658
€ 2,46143
€ 2,54078
€ 2,99755
€ 1,20964
€ 2,78082
€ 3,55699
€ 1,63913
€ 3,51037
€ 2,91820
€ 2,03986
€ 2,78082
€ 1,81321
€ 2,14600
€ 10,99384
€ 15,05770
€ 7,81031
€ 5,45551
€ 5,15149
€ 14,14614
€ 5,40492
€ 13,66655
€ 3,77372

COMUNE DI ARCUGNANO

TARI - Anno 2026 COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE		Numero Componenti		Ka	Kb
1	componente			0,80000	1,00000
2	componenti			0,94000	1,80000
3	componenti			1,05000	2,17500
4	componenti			1,14000	2,40000
5	componenti			1,23000	2,90000
6	o più componenti			1,30000	3,40000
UTENZE NON DOMESTICHE		Attività		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,67000	5,50000
2	Cinematografi e teatri			0,43000	3,50000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			0,60000	4,90000
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi			0,88000	7,21000
5	Stabilimenti balneari			0,64000	5,22000
6	Esposizioni, autosaloni			0,51000	4,22000
7	Alberghi con ristorante			1,64000	13,45000
8	Alberghi senza ristorante			1,08000	8,88000
9	Case di cura e di riposo			1,25000	10,22000
10	Ospedali			1,29000	10,55000
11	Uffici, agenzie			1,52000	12,45000
12	Banche e istituti di credito, studi professionali			0,61000	5,03000
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli			1,41000	11,55000
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze			1,80000	14,78000
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			0,83000	6,81000
16	Banchi di mercato beni durevoli			1,78000	14,58000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista			1,48000	12,12000
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			1,03000	8,48000
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,41000	11,55000
20	Attività industriali con capannoni di produzione			0,92000	7,53000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici			1,09000	8,91000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub			5,57000	45,67000
23	Mense, birrerie, hamburgerie			7,63000	62,55000
24	Bar, caffè, pasticceria			3,96000	32,44000
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			2,76000	22,67000
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			2,61000	21,40000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			7,17000	58,76000
28	Ipermercati di generi misti			2,74000	22,45000
29	Banchi di mercato generi alimentari			6,92000	56,78000
30	Discoteche, night club			1,91000	15,68000



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

Parere Tecnico sulla Proposta Delibera di Consiglio AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 27 del 23/07/2026

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2026/2029
VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" ED APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2026.**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arcugnano, li 23/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PINAFFO MASSIMO



COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

Parere Contabile sulla Proposta Delibera di Consiglio AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 27 del 23/07/2026

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2026/2029
VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2026.**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arcugnano, lì 23/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PINAFFO
MASSIMO

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito:

Presenti: n. n. 13 (tredici: Cuomo, Posenato, Nicolin, Dal Lago, Zanotto, Muraro, Favretto, Dal Sasso, Zorzan, Zucconi, Vicari, Casarotto, Zolla);

Favorevoli: n.n. 13 (tredici: Cuomo, Posenato, Nicolin, Dal Lago, Zanotto, Muraro, Favretto, Dal Sasso, Zorzan, Zucconi, Vicari, Casarotto, Zolla);

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Addì, 23/07/2026	IL RESPONSABILE PINAFFO MASSIMO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Addì, 23/07/2026	IL RESPONSABILE PINAFFO MASSIMO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
Prof. Simone Cuomo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. Michelangelo Pellè
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)